

FERSERVIZI SpA

REGOLAMENTO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI

INDICE

Premessa	3
Articolo 1 - Definizioni	3
Articolo 2 - Oggetto	5
Articolo 3 - Soggetti che possono inoltrare la richiesta di iscrizione	6
Articolo 4 - Procedura per l'istituzione e la formazione dell'Albo Fornitori	7
Articolo 5 - Requisiti e condizioni per l'iscrizione	8
Articolo 6 - Rimborso spese	18
Articolo 7 - Utilizzo dell'Albo Fornitori	18
Articolo 8 - Condizioni di utilizzo del Sistema e regole di condotta	18
Articolo 9 - Presentazione, contenuti della Richiesta di iscrizione all'Albo Fornitori e attribuzione del punteggio	19
Articolo 10 - Operatività nell'Albo Fornitori	22
Articolo 11 - Durata dell'operatività	22
Articolo 12 - Cause di Cancellazione e di Sospensione	23
Articolo 13 - Comunicazioni e modalità di trasmissione	25
Articolo 14 - Obblighi di informazione e rinnovo dell'iscrizione	26
Articolo 15 - Cancellazione volontaria	26
Articolo 16 - Conservazione dell'Account	27
Articolo 17 - Garanzie e manleva	28
Articolo 18 - Criteri di selezione	28
Articolo 19 – Trattamento dei dati personali	28
Articolo 20 - Foro Competente	29
Articolo 21 - Responsabilità	29
Articolo 22 - Gestore del Sistema	29
Articolo 23 - Normativa applicabile.....	30
Articolo 24 - Disposizioni finali.....	30

Premessa

Ai fini dell'attivazione delle procedure di affidamento previste dal "Regolamento per le attività negoziali delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane", è istituito presso Ferservizi SpA l'Albo Fornitori.

Il presente documento, con i relativi allegati che ne formano parte essenziale ed integrante, costituisce il Regolamento per la formazione e la gestione dell'Albo.

Il Regolamento ha lo scopo di definire i requisiti che devono essere posseduti dagli Operatori Economici al fine di ottenere l'iscrizione, nonché di disciplinare, altresì, le condizioni, i termini e le limitazioni di utilizzo del Sistema.

Le disposizioni del Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

Con l'inoltro telematico alla stazione appaltante del "Modulo di adesione al Portale Acquisti Ferservizi" - scaricabile dall'home page del Portale Acquisti - l'Operatore Economico accetta incondizionatamente tutti i contenuti del presente Regolamento.

Articolo 1 - Definizioni

1.1 Nell'ambito del presente Regolamento ciascuno dei seguenti termini assume il significato di seguito riportato:

Account: l'insieme dei codici personali di identificazione costituiti da User ID e Password che consentono all'Operatore Economico/Fornitore l'accesso al Sistema;

Albo Fornitori: l'Elenco dei Fornitori classificati per categorie merceologiche di beni, servizi e lavori pubblici posto in essere da FERSERVIZI SpA, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di appalti, e dalla Disposizione di Gruppo 149/AD del 27/03/2012 "Regolamento per le attività negoziali delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane".

Casella di posta elettronica certificata del Fornitore: la casella di posta elettronica certificata indicata dal Fornitore, al momento della presentazione della Richiesta di iscrizione e destinata alle comunicazioni, richieste ed inviti attinenti all'Albo Fornitori e, comunque, in generale alle comunicazioni inerenti all'attività svolta nel Sistema; presso detta casella di posta elettronica certificata l'Operatore Economico, all'atto della Richiesta di iscrizione, elegge domicilio per la ricezione di dette comunicazioni;

Cancellazione: il provvedimento che viene adottato dal Responsabile dell'Albo Fornitori di Ferservizi SpA nei casi previsti dal presente Regolamento nei confronti del Fornitore e che consiste nell'esclusione dello stesso dall'Albo Fornitori;

Casella di posta elettronica certificata del Portale Acquisti di Ferservizi: la casella di posta elettronica certificata attraverso la quale vengono gestite tutte le comunicazioni inerenti all'attività svolta nel Sistema;

Categoria Merceologica: è la classificazione di un gruppo omogeneo di forniture, servizi e lavori, articolabile in livelli di maggior dettaglio e considerata come insieme in quanto appartenente a uno stesso genere, specie, tipo o classe.

Firma Digitale: firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, come definita ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale) e s.m.i.;

Fornitore: l'Operatore Economico ex art. 45 D. Lgs. 50/2016 che, a seguito della Richiesta di iscrizione inviata a Ferservizi SpA tramite il Portale Acquisti, ha ottenuto l'operatività nell'Albo Fornitori;

Gestore del Sistema: il soggetto ex art. 290 D.P.R. n. 207/2010 del quale si avvale Ferservizi SpA quale supporto per la gestione e conduzione del Portale Acquisti;

Operatività: il risultato del procedimento che consente agli Operatori Economici interessati - a seguito del positivo riscontro da parte di Ferservizi SpA della Richiesta di iscrizione - l'accesso e l'effettiva iscrizione all'Albo Fornitori e, quindi, al Portale Acquisti;

PEC: La Posta Elettronica Certificata, ai sensi del d.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68, è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna di documenti informatici;

Portale Acquisti: s'intende l'ambiente telematico virtuale, fornito e gestito da un soggetto terzo (BravoSolution SpA - Jaggaer), per mezzo del quale vengono effettuate e gestite sia le iscrizioni all'Albo Fornitori che le gare on line.

Richiesta di iscrizione: è il documento generato dal sistema, contenente le dichiarazioni e i dati richiesti dal presente Regolamento e sottoscritto digitalmente dal soggetto richiedente, mediante il quale l'Operatore Economico richiede l'iscrizione e la conseguente operatività nell'Albo Fornitori;

Rinnovo Operatività: è la riabilitazione di una precedente Operatività eseguita mediante modifica e/o aggiornamento dei dati richiesti per l'Iscrizione;

Registrazioni di Sistema: le risultanze degli archivi elettronici contenenti gli atti, i dati, i documenti e le informazioni relative alla tenuta e gestione dell'Albo Fornitori;

Sistema: il Sistema Informatico che consente la tenuta e la gestione dell'Albo Fornitori di Ferservizi SpA;

Sito: il Sito istituzionale di Ferservizi SpA (www.ferservizi.it), e relativi link, attraverso i quali l'Operatore Economico accede al Portale Acquisti;

Soggetto richiedente: il Legale rappresentante dell'Operatore Economico o il soggetto interessato all'iscrizione all'Albo Fornitori, che abbia il potere di richiedere l'Iscrizione e di attestare e dichiarare fatti, dati ed informazioni relativi al soggetto che rappresenta/se medesimo impegnando l'impresa/se medesimo nei confronti di Ferservizi SpA ovvero il Procuratore al quale sia stata conferita apposita procura dal soggetto o dall'organo competente;

Sospensione: il provvedimento che viene adottato dal Responsabile dell'Albo Fornitori di Ferservizi SpA nei casi previsti dal presente Regolamento nei confronti del Fornitore e che consiste nella temporanea disabilitazione dello stesso dall'Albo Fornitori;

Sottocategoria: si riferisce a un maggior livello di dettaglio delle categorie merceologiche, pensate secondo una gerarchia ad albero, che faciliti il percorso di individuazione;

Utente/i del Sistema: ogni soggetto che opera nel Sistema, ivi compresi Ferservizi SpA, il Gestore del Sistema, gli Operatori Economici interessati, nonché eventuali altri soggetti a cui Ferservizi medesima consente l'utilizzo dell'Albo Fornitori anche in ragione di quanto stabilito all'art. 7 del presente Regolamento.

Articolo 2 - Oggetto

2.1 Il presente Regolamento ha lo scopo di definire le regole con cui viene istituito e gestito l'Albo Fornitori di FERSERVIZI SpA, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 114 e 46 del D. Lgs. 50/2016 e dalla Disposizione di Gruppo 149/AD del 27/03/2012 "Regolamento per le attività negoziali delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane".

FERSERVIZI SpA, mediante l'Albo Fornitori, seleziona, sulla base di valutazioni tecniche, economiche, organizzative e di qualità, le imprese e i soggetti ai quali affidare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione:

- contratti di fornitura, servizi e lavori in economia;
- contratti di fornitura, servizi e lavori per importi sino alla soglia comunitaria;

Ferma restando ogni altra esigenza che FERSERVIZI SpA avrà facoltà di individuare in relazione all'utilizzo dell'Albo Fornitori.

2.2 La pubblicazione del presente Regolamento, la diffusione della documentazione in esso richiamata e l'istituzione dell'Albo, non costituisce in alcun modo per FERSERVIZI SpA l'avvio di alcuna procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di appalti (con o senza confronto competitivo).

2.3 La richiesta di iscrizione all'Albo Fornitori, le dichiarazioni, le documentazioni e gli altri eventuali elementi integrativi forniti dai soggetti interessati hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti a conseguire l'operatività nell'Albo Fornitori, senza la costituzione di alcun vincolo in capo a FERSERVIZI SpA per l'assegnazione di qualsivoglia affidamento a detti soggetti, atteso che l'Albo medesimo rappresenta per FERSERVIZI SpA uno strumento da utilizzare nell'attività

propedeutica delle singole procedure di affidamento attinenti alle categorie indicate nel Sistema, al verificarsi dei presupposti.

2.4 La richiesta di iscrizione e il conseguente accesso al Sistema, tramite l'Account, da parte degli Utenti comporta l'accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

2.5 Al fine di poter utilizzare il Sistema, gli Operatori Economici interessati dovranno dotarsi a propria cura e spese della strumentazione tecnica ed informatica software ed hardware espressamente richiamata nell'home page del Portale, nonché i collegamenti alle linee di telecomunicazione, necessari per il collegamento alla rete Internet e, in generale, per compiere le attività all'interno del Sistema.

2.6 Il Sistema è accessibile – salvo diverso avviso sul Sito, ivi incluse sospensioni eccezionali – dal lunedì al venerdì, esclusi festivi, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 CET (Central European Time).

2.7 Le categorie per le quali è istituito l'Albo Fornitori di FERSERVIZI SpA sono indicate nel documento "Elenco delle Categorie merceologiche" presente nel Portale Acquisti di Ferservizi SpA (www.ferservizi.it → Albo Fornitori → Regolamento e Categorie Merceologiche). L'elenco di tali categorie potrà essere ampliato nel tempo e/o subire modifiche.

Le richieste di iscrizione potranno essere inoltrate solo ed esclusivamente per le categorie attivate come risultanti sul Sistema.

Articolo 3 - Soggetti che possono inoltrare la richiesta di iscrizione

3.1 Sono ammessi alla procedura per l'iscrizione all'Albo Fornitori per l'affidamento di forniture, servizi e lavori, i soggetti indicati all'articolo 45 e all'art. 46 del D. Lgs. 50/2016. Non è ammessa l'iscrizione all'Albo da parte di Operatori Economici riuniti (ex artt. 48 e 46 del D. Lgs. 50/2016). Resta fermo, tuttavia, che per le procedure di gara, il fornitore operativo sull'Albo è invitato individualmente, avrà la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti (art. 48 del D. Lgs. 50/2016).

Quest'ultima facoltà è preclusa tra soggetti che siano invitati alla stessa procedura.

3.2 La procedura per l'iscrizione può riguardare, oltre che soggetti italiani, anche soggetti appartenenti ai Paesi membri della Unione Europea o a Paesi terzi con i quali l'Italia o l'Unione Europea abbiano concluso intese o accordi di reciprocità per garantire l'accesso al mercato nel settore specifico.

3.3 I soggetti iscritti all'Albo Fornitori di FERSERVIZI SpA sono suddivisi:

- a) in categorie di lavorazioni in relazione alla tipologia di lavori;
- b) in categorie di prestazioni in relazione alla tipologia di servizi professionali
- c) in categorie merceologiche per le forniture e i servizi.

Le soglie di importo per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria, sono quelle di seguito elencate:

- fino a € 40.000,00;
- da € 40.000,00 fino a € 100.000,00 (solo per le categorie di cui al punto 3.3 lett. b)
- da € 40.000,00 fino all'importo di cui all'art.35, comma 2, lett. b), D.Lgs. 50/2016.

Articolo 4 - Procedura per l'istituzione e la formazione dell'Albo Fornitori

4.1 L'Albo Fornitori viene istituito da FERSERVIZI SpA, con decorrenza dalla data di pubblicazione del relativo avviso su due quotidiani a tiratura nazionale.

4.2 La formazione dell'Albo prende avvio mediante l'iscrizione dei soggetti richiedenti.

4.3 L'operatività nell'Albo Fornitori avviene a seguito del provvedimento di FERSERVIZI SpA di cui al successivo articolo 10.

4.4 Il procedimento di iscrizione avviene in modalità on line nel rispetto delle condizioni previste al successivo articolo 8.

4.5 La nuova procedura di qualificazione prevede il pagamento di un contributo di 150 Euro, IVA esclusa, per la prima sottocategoria scelta, qualora l'Operatore Economico decida di qualificarsi per più sottocategorie, dalla seconda in poi il contributo sarà di 100 Euro, IVA esclusa, per ciascuna sottocategoria. Per le imprese con sede fuori dall'Italia l'applicazione della corrispettiva aliquota IVA dovrà avvenire nel paese di residenza.

Tale contributo si rende necessario per far fronte alle spese tecnico-amministrative (spese di istruzione della pratica, spese documentali, ecc.) e non è in alcun caso rimborsabile.

In caso di rinnovo dell'iscrizione all'Albo, allo scadere del triennio di operatività, il suddetto contributo di iscrizione da corrispondere sarà ridotto in modo proporzionale in base alla percentuale di partecipazione alle gare dimostrata dagli Operatori Economici, rispetto agli inviti ricevuti, come da tabella seguente:

Partecipazione a gare	Sconto applicabile al contributo di iscrizione	Importo da corrispondere
Da 0% a 25%	-	€150,00 per la prima sottocategoria e €100,00 per ciascuna ulteriore sottocategoria
Maggiore di 25% e fino a 50%	25%	€112,50 per la prima sottocategoria e €75,00 per ciascuna ulteriore sottocategoria
Maggiore di 50%	50%	€75,00 per la prima sottocategoria e €50,00 per ciascuna ulteriore sottocategoria

Il contributo per il rinnovo dell'iscrizione, invece, non sarà dovuto da parte degli Operatori Economici che, nel corso del precedente triennio di validità dell'operatività, risultino non essere stati invitati ad almeno una procedura di gara.

4.6 FERSERVIZI SpA si riserva la facoltà di provvedere a:

- porre termine in qualsiasi momento, in tutto o in parte all'Albo Fornitori istituito;
- modificare in qualsiasi momento il presente Regolamento ed i requisiti generali e le condizioni di iscrizione;
- aggiornare o modificare in qualsiasi momento l'elenco delle categorie merceologiche pubblicate.

Resta inteso che in relazione a quanto sopra, gli Operatori Economici e/o, comunque, gli altri Utenti del Sistema non potranno avanzare nei confronti di FERSERVIZI SpA diritti o pretese ad alcun titolo. Di quanto sopra viene dato pubblico avviso mediante pubblicazione sul Sito.

Articolo 5 - Requisiti e condizioni per l'iscrizione

5.1. I soggetti che intendono essere iscritti all'Albo Fornitori per le categorie merceologiche espresse all'articolo **3.3 lettere a) – c)** devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per attività compatibili con l'esercizio delle attività previste nelle categorie merceologiche per le quali si richiede l'iscrizione, o equipollente iscrizione, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;

b) possesso dei requisiti di ordine generale individuati ai sensi di quanto previsto **dall'art. 136 del D. Lgs. 50/2016** per le **imprese pubbliche**:

1. non aver subito la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dell'articolo 291- quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dell'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 del Codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

NB. I suddetti reati costituiscono causa ostativa quando riguardano: il titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; i suddetti soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Non costituiscono causa ostativa i suddetti reati laddove depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima ovvero per i quali sia intervenuta riabilitazione.

- 2. la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
- 3. non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

NB. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Quanto sopra non trova applicazione quando l'Operatore Economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della presentazione della relativa dichiarazione.

- 4. non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del D.lgs. 50/2016;

5. non trovarsi in stato, ovvero nel corso di un procedimento per la dichiarazione di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale;
6. non essersi reso colpevole – secondo motivata valutazione della Stazione Appaltante in ordine alla permanenza, o meno, del necessario rapporto fiduciario tra Committente e Appaltatore – di gravi illeciti professionali tali da renderne dubbia l'integrità o l'affidabilità.

NB. Ferservizi SpA si riserva di escludere dalla gara, motivando, i concorrenti per i quali non ritenga sussistere adeguata affidabilità professionale in quanto incorsi, negli ultimi tre anni, a titolo esemplificativo: 1) nella risoluzione per inadempimento di contratti stipulati dalla stessa Ferservizi SpA o da altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane; 2) nella dichiarata non collaudabilità di lavori, servizi e forniture oggetto di contratti stipulati dalla stessa Ferservizi SpA o da altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane; 3) nella violazione, nel corso dell'esecuzione di precedenti contratti, di una qualsiasi delle norme del Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane; 4) nella mancata presa in consegna, per proprio fatto e colpa, di lavori, forniture o servizi affidati dalla stessa Ferservizi SpA o da altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane; 5) nella mancata costituzione della cauzione definitiva che abbia impedito la stipula di un contratto con la stessa Ferservizi SpA o altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane; 6) nella revoca dell'aggiudicazione per mancata presentazione alla stipula di un contratto aggiudicato con la stessa Ferservizi SpA o con altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

7. non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n 81;
8. non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
9. non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

N.B L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa.

10. essere in regola con la disciplina sul diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
11. laddove sia stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che rincorrono i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

NB. La circostanza di cui sopra deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.

12. non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un altro centro decisionale.

NB.1 Un Operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui sopra (punti 1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12), limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che le misure adottate siano sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto

NB. 2 Le cause di esclusione sopra previste (punti 1 a 12) non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12- sexies del decreto- legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

c) il possesso – **esclusivamente in caso di Fornitore residente in un Paese rientrante nella cd.**

“black list” - dell'autorizzazione ex D.M. 14.12.2010 (pubblicato in G.U.R.I. 25 febbraio 2011 n. 46)

d.1) con riferimento alla capacità economica e finanziaria (requisiti speciali) per forniture e servizi,

l'Operatore Economico dovrà essere in possesso di:

- un fatturato globale, conseguito negli ultimi 3 (tre) esercizi antecedenti la data della citata Richiesta di Iscrizione ovvero nel minor periodo di attività dell'impresa, non inferiore al valore della soglia in riferimento alla categoria per la quale si richiede la qualifica;
- un Contratto di Punta di valore \geq al 20% del valore massimo della soglia selezionata sulla categoria merceologica per cui si richiede l'iscrizione.

In caso di candidature per più categorie merceologiche, le condizioni di cui sopra dovranno essere rispettate per ciascuna categoria merceologica per la quale si richiede l'iscrizione.

d.2) con riferimento alla capacità economica e finanziaria (requisiti speciali) per lavori, l'Operatore Economico dovrà essere in possesso della certificazione SOA di classifica I relativa alla categoria di lavorazioni per la quale si richiede l'iscrizione.

e) aver conseguito a seguito dei requisiti sopra descritti un punteggio uguale o maggiore di 30 punti.

5.2 I soggetti che intendono essere iscritti all'Albo Fornitori per le categorie di prestazioni espresse all'**articolo 3.3 lettera b)** devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) iscrizione al relativo Ordine professionale (Albo degli Ingegneri e Architetti, Geologi, ovvero al Collegio dei Geometri o dei Periti, Periti Agrari, ecc.) nell'ambito delle rispettive competenze professionali definite dall'Ordinamento Giuridico vigente, ovvero equivalente posizione giuridica nell'ambito della Comunità Europea;

2) un fatturato globale, conseguito negli ultimi 3 (tre) esercizi chiusi antecedentemente alla data di trasmissione della Domanda di Iscrizione ovvero nel minor periodo di attività dell'impresa, non inferiore al valore della soglia in riferimento alla categoria per la quale si richiede la qualifica;

3) capacità tecnico-professionale: un contratto di punta di valore \geq al 10% del valore massimo della soglia selezionata sulla categoria merceologica per cui si richiede l'iscrizione;

4) iscrizione alla C.C.I.A.A. o, in alternativa, possesso di partita I.V.A.;

5) possesso dei requisiti di ordine generale **dall'art. 136 del D.lgs. 50/2016 per le imprese pubbliche:**

1. non aver subito la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dell'articolo 291- quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dell'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice penale nonché all'articolo 2635 del Codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 del Codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di essere umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

NB. I suddetti reati costituiscono causa ostativa quando riguardano: il titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; i suddetti soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Non costituiscono causa ostativa i suddetti reati laddove depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima ovvero per i quali sia intervenuta riabilitazione.

- 2. la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
- 3. non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

NB. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Quanto sopra non trova applicazione quando l'Operatore Economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della presentazione della relativa dichiarazione.

- 4. non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del D.lgs. 50/2016;

5. non trovarsi in stato, ovvero nel corso di un procedimento per la dichiarazione di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale;
6. non essersi reso colpevole – secondo motivata valutazione della Stazione Appaltante in ordine alla permanenza, o meno, del necessario rapporto fiduciario tra Committente e Appaltatore – di gravi illeciti professionali tali da renderne dubbia l'integrità o l'affidabilità.

NB. Ferservizi SpA si riserva di escludere dalla gara, motivando, i concorrenti per i quali non ritenga sussistere adeguata affidabilità professionale in quanto incorsi, negli ultimi tre anni, a titolo esemplificativo: 1) nella risoluzione per inadempimento di contratti stipulati dalla stessa Ferservizi SpA o da altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane; 2) nella dichiarata non collaudabilità di lavori, servizi e forniture oggetto di contratti stipulati dalla stessa Ferservizi SpA o da altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane; 3) nella violazione, nel corso dell'esecuzione di precedenti contratti, di una qualsiasi delle norme del Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane; 4) nella mancata presa in consegna, per proprio fatto e colpa, di lavori, forniture o servizi affidati dalla stessa Ferservizi SpA o da altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane; 5) nella mancata costituzione della cauzione definitiva che abbia impedito la stipula di un contratto con la stessa Ferservizi SpA o altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane; 6) nella revoca dell'aggiudicazione per mancata presentazione alla stipula di un contratto aggiudicato con la stessa Ferservizi SpA o con altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

7. non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n 81;
8. non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
9. non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

N.B L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa.

10. essere in regola con la disciplina sul diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
11. laddove sia stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che rincorrono i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

NB. La circostanza di cui sopra deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.

12. non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un altro centro decisionale.

NB.1 Un Operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui sopra (punti 1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12), limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che le misure adottate siano sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto

NB. 2 Le cause di esclusione sopra previste (punti 1 a 12) non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12- sexies del decreto- legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

- 6) aver conseguito, a seguito dei requisiti sopra descritti, un punteggio uguale o maggiore di 30 punti.

5.3 I soggetti che intendono essere iscritti all'Albo Fornitori per le categorie prestazionali di cui al punto 3.3 lettera b) devono inoltre essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti

Tecnico/Professionali:

Per incarichi di **“Progettazione o supporto alla progettazione”**

- ✓ Iscrizione al relativo Ordine professionale

Per incarichi di **“Progettazione e Direzione Lavori su manufatti sottoposti a vincolo storico artistico o di interesse storico (D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42)”**

- ✓ Iscrizione al relativo Ordine professionale

- ✓ Competenze esclusive di cui all'articolo 52 comma 2° del Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537

Per incarichi di “Direzione Lavori o Supporto alla Direzione Lavori”

- ✓ Iscrizione al relativo Ordine professionale.

Per incarichi di “Collaudi”

Collaudo Tecnico/Amministrativo

- ✓ Iscrizione da almeno 5 anni al relativo Ordine professionale per collaudi di lavori di importo inferiore a € 5.000.000;
- ✓ Iscrizione da almeno 10 anni al relativo Ordine professionale per collaudi di lavori di importo pari o superiore a € 5.000.000;
- ✓ In possesso dei requisiti specifici di cui all'articolo 216 comma 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Collaudo Statico

- ✓ Iscrizione da almeno 10 anni al relativo Ordine professionale di cui all'articolo 67 comma 2° del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- ✓ In possesso dei requisiti specifici di cui all'articolo 216 comma 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Per incarichi di “Antincendio”

- ✓ Iscrizione al relativo Ordine professionale;
- ✓ Iscrizione nell'elenco del Ministero degli Interni di cui alla Legge 7 dicembre 1984, n. 818 s.m.i..

Per incarichi di “Coordinamento della sicurezza ed attività di Consulenza”

- ✓ Requisiti tecnici specifici e di formazione professionale di cui all'articolo 98 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Per incarichi di “Attività di Rilievo, Catasto e Servizi Patrimoniali”

- ✓ Iscrizione al relativo Ordine professionale.

Per incarichi di “Attività di gestione del Territorio e tutela dell’Ambiente”

- ✓ Iscrizione al relativo Ordine professionale;
- ✓ Ingegneri dell’ambiente e del territorio o ingegneri civili per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale.

Per incarichi di “Acustica Ambientale”

- ✓ Iscrizione al relativo Ordine professionale;
- ✓ Tecnico competente in acustica, iscritto negli elenchi regionali ai sensi dell'art. 2, comma 6, 7 e 8, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Per incarichi di “Efficienza energetica”

- ✓ Iscrizione al relativo Ordine professionale.

Per incarichi di “Geologia e geotecnica”

- ✓ Iscrizione al relativo Ordine professionale.

Per incarichi di “Servizi Tecnici diversi”

- ✓ Iscrizione al relativo Ordine professionale.

5.4 I Prestatori di Servizi muniti unicamente di partita di IVA, in possesso dei requisiti prescritti dal presente Regolamento, che intendono essere iscritti all’Albo Fornitori per la categoria merceologica “Servizi di Formazione” ai fini dell’iscrizione nella categoria stessa dovranno produrre la copia della ricevuta di rilascio del numero P. I.V.A. da cui emerge il settore di attività.

5.5 FERSERVIZI SpA verificherà, così come indicato nel successivo articolo 9 il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti **5.1 – 5.2 - 5.3**, attraverso la presentazione di specifica documentazione, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, ecc. Qualora la predetta documentazione non venga resa ovvero qualora il possesso dei requisiti non risulti comprovato dalla documentazione prodotta, FERSERVIZI SpA procederà alla Cancellazione dell’Operatore Economico dall’Albo.

5.6 I soggetti che intendano essere iscritti all’Albo Fornitori devono, inoltre:

- a) accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e le disposizioni contenute nel presente Regolamento, nel Regolamento gare on-line, nonché l’informativa relativa all’uso dei dati personali (allegato 2);
- b) prendere visione del Codice Etico adottato da FERSERVIZI SpA e pubblicato sul proprio Sito, con contestuale accettazione in modo pieno ed incondizionato dei principi e regole ivi stabilite;

c) prendere visione delle Condizioni Generali di Contratto delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane SpA pubblicate sul sito di Ferservizi e accettarle in modo pieno ed incondizionato.

Articolo 6 - Rimborso spese

6.1 L'avvio da parte di Ferservizi del procedimento di qualificazione per ciascuna Sottocategoria, ovvero di rinnovo di iscrizione è, in ogni caso, subordinato alla trasmissione di copia della ricevuta attestante l'avvenuto versamento da parte del soggetto istante del contributo previsto all'art. 4.4, a titolo di rimborso delle spese tecnico-amministrative.

6.2 L'Operatore Economico che effettua l'iscrizione all'Albo Fornitori dichiara di impegnarsi ad effettuare il pagamento del rimborso spese tecnico-amministrative. Tale dichiarazione di impegno sarà rilasciata a sistema nel form di iscrizione relativo alla categoria merceologica selezionata.

6.3 L'Operatore Economico, effettuate a sistema tutte le operazioni obbligatorie e propedeutiche alla creazione del rapporto di qualifica (QR), riceverà da parte di Ferservizi un messaggio PEC con l'indicazione delle coordinate bancarie e della causale di pagamento che dovranno essere riportate nel bonifico bancario da effettuare nei confronti di Ferservizi. Successivamente, l'Operatore Economico riceverà una fattura a quietanza del versamento effettuato.

6.4 L'Operatore Economico, all'interno del *form* presente a sistema e denominato "esito e versamento" allegnerà, all'interno del parametro di riferimento, copia della contabile bancaria attestante l'avvenuto pagamento, sottoscritta con firma digitale e provvederà a inserire/aggiornare la Domanda di Iscrizione.

Articolo 7 - Utilizzo dell'Albo Fornitori

7.1 L'utilizzo dell'Albo Fornitori è riservato esclusivamente a FERSERVIZI SpA che si riserva la facoltà di consentirne l'utilizzo anche alle altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

7.2 Con la richiesta di iscrizione, l'Operatore Economico interessato prende atto ed accetta le predette utilizzazioni dell'Albo Fornitori e, quindi, consente il trattamento dei dati forniti per tali finalità ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003.

Articolo 8 - Condizioni di utilizzo del Sistema e regole di condotta

8.1 L'accesso al Sistema o, comunque, l'operatività all'Albo Fornitori comportano l'accettazione puntuale da parte dell'Operatore Economico/Fornitore di tutti i termini, le condizioni e le avvertenze contenuti nel presente Regolamento e sue successive modifiche, nonché, comunque, di quanto portato a conoscenza dell'Operatore Economico sul Sito e sulla Casella di posta elettronica certificata dell'Operatore Economico medesimo.

Resta inteso che FERSERVIZI SpA potrà modificare, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, i predetti termini, condizioni ed avvertenze.

8.2 È esclusivo onere dell'Operatore Economico/Fornitore la responsabilità del controllo costante del Sito e della Casella di posta elettronica certificata del medesimo e, quindi, della conoscenza di detti termini, condizioni ed avvertenze.

8.3 Gli Operatori Economici/Fornitori sono tenuti ad utilizzare il Sistema secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità di cui al presente Regolamento; i predetti soggetti, pertanto, restano responsabili per le eventuali violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari per qualsiasi illecito amministrativo, civile e penale.

8.4 Gli Operatori Economici/Fornitori si obbligano, altresì, a porre in essere tutte le cautele e, comunque, le azioni necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto funzionamento delle attività istituzionali di FERSERVIZI SpA, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la falsità in atti, la turbativa d'asta o gli accordi di cartello.

8.5 Per la determinazione del tempo nella tenuta dell'Albo Fornitori, ivi incluse le comunicazioni, nonché per tutte le procedure per le quali sarà utilizzato il Sistema, è adottato e farà fede il CET (Central European Time) tempo medio dell'Europa centrale, che è l'ora del primo fuso orario, quello immediatamente ad est del fuso orario zero, in anticipo di 1 ora sul tempo UTC (UTC +01:00), dove per UTC deve intendersi il tempo universale coordinato (detto anche Tempo Medio di Greenwich (GMT)), misura ufficiale del tempo nel mondo, indipendente dai fusi orari.

Articolo 9 - Presentazione, contenuti della Richiesta di iscrizione all'Albo Fornitori e attribuzione del punteggio

9.1 Le richieste di iscrizione all'Albo Fornitori devono essere inoltrate in via telematica, attraverso accesso sul Sito, seguendo le modalità ivi indicate. In particolare, l'Operatore Economico interessato dovrà fornire le proprie generalità, i dati e le informazioni personali e relative all'Impresa, ivi inclusi quelli attestanti il possesso dei requisiti generali e speciali richiesti.

Successivamente l'Operatore Economico dovrà selezionare la/e categoria/e (merceologica/che – di lavorazione/i – di prestazione/i – di forniture) per cui richiede l'iscrizione e compilare i form proposti dal sistema.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto 5 si precisa che la “score card di struttura” avrà un peso su base 100 pari a 70 e la “score card di categoria” un peso su base 100 pari a 30.

Per le categorie merceologiche dei lavori, non è prevista la compilazione di tale ultima score card; pertanto, la sezione da compilare sarà costituita interamente dalla score card di struttura il cui peso di 70 sarà riscalato su base 100.

L'Operatore Economico, nell'ambito della “score card di struttura”, dovrà fornire le informazioni relative alle aree di indagine.

Sulla base delle informazioni fornite il Sistema determinerà automaticamente un punteggio complessivo (su base 100) secondo quanto indicato al successivo punto 9.6 che verrà comunicato al richiedente contestualmente al provvedimento conclusivo di operatività/non operatività adottato dal Responsabile dell'Albo.

9.2 Una volta completata la Procedura on line di iscrizione al Sistema secondo le istruzioni fornite dal Sistema medesimo, viene generato il documento di Richiesta di iscrizione, con tutte le informazioni ed i dati forniti, che dovrà essere sottoscritto con Firma Digitale dal richiedente ed inviato, tramite il Sistema.

La richiesta deve essere compilata e sottoscritta, dai seguenti soggetti:

- a) dal titolare, se si tratta di impresa individuale;
- b) da un legale rappresentante, ovvero da procuratore munito dei necessari poteri, se si tratta di società.

L'Operatore Economico interessato garantisce l'esattezza e la veridicità dei dati e delle informazioni personali e dell'impresa forniti, nonché delle dichiarazioni ed attestazioni riportate nella Richiesta di iscrizione.

L'Operatore Economico prende atto che l'iscrizione viene effettuata sulla base di dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Non è consentito ad un soggetto presentare Richieste di iscrizione, nell'ambito di una medesima categoria merceologica/di lavorazione/prestazionale, in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (Consorti). Analogamente, i Professionisti non possono iscriversi sia come Prestatore di Servizio che come Impresa o Studio Associato.

Fermo restando in ogni caso che:

- nella singola procedura di gara sarà consentita la partecipazione in forma raggruppata/consorzata (vedi art. 3.1), con altri soggetti (operativi e non invitati) o non operativi nell'Albo Fornitori. In quest'ultimo caso, il soggetto non iscritto dovrà presentare idonea richiesta di iscrizione in tempo utile e, comunque, non oltre 5 (cinque) giorni prima della presentazione dell'offerta, sempre che detto soggetto richiedente sia in possesso di tutti i requisiti necessari per l'Iscrizione.

9.3 FERSERVIZI SpA si riserva di verificare a campione, mediante Commissione appositamente istituita, il possesso dei requisiti dichiarati per l'iscrizione (in tutto o in parte) dei soggetti operativi nell'Albo Fornitori; in particolare, si riserva di richiedere a comprova di quanto dichiarato ogni documento ritenuto necessario dalla medesima FERSERVIZI SpA e di effettuare verifiche presso le sedi dei fornitori.

In aggiunta a quanto sopra, con riferimento ad ogni singola procedura di affidamento, FERSERVIZI SpA procederà alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione all'Albo Fornitori in capo al soggetto risultato aggiudicatario.

9.4 Al momento dell'inoltro della Richiesta di iscrizione, il Sistema associa a ciascun richiedente un Account, il cui uso è disciplinato dalle presenti regole accettate dall'Operatore Economico nonché dalle ulteriori eventuali condizioni di utilizzo comunque pubblicate sul Sito.

Con la Richiesta di iscrizione, l'Operatore Economico richiedente indica l'indirizzo e-mail di posta elettronica certificata al quale verranno confermate le comunicazioni ufficiali a lui destinate.

Presso la Casella di posta elettronica certificata dell'Operatore Economico, il medesimo Operatore Economico/Fornitore elegge domicilio per l'invio e la ricezione di ogni comunicazione, richiesta ed invito inerente all'Albo Fornitori.

In particolare, tutte le comunicazioni, ivi inclusi il provvedimento di Operatività o l'eventuale rigetto della Richiesta di iscrizione, nonché la Sospensione o la Cancellazione, si considerano validamente effettuate alla Casella di posta elettronica certificata di cui sopra. Anche l'Operatore Economico/Fornitore, da parte sua, effettua tutte le comunicazioni avvalendosi esclusivamente della suddetta Casella di posta elettronica certificata.

Per motivi di sicurezza, potrà essere richiesto all'Operatore Economico di modificare periodicamente la password dell'Account.

In ogni caso, tutte le predette comunicazioni dovranno essere eseguite a norma del successivo articolo 13.

9.5 L'istanza di iscrizione consta dei seguenti elementi:

a) Richiesta di iscrizione all'Albo Fornitori di FERSERVIZI SpA con indicazione della/e relativa/e categoria/e (merceologica\che – di lavorazione/i – prestazionale/i) di interesse per la\e quale\i si richiede l'iscrizione e le ulteriori informazioni\dichiarazioni necessarie ai fini dell'Iscrizione, ivi incluse quelle relative ai requisiti generali, alla capacità economica finanziaria e alle risposte fornite in corrispondenza delle aree di indagine previste nelle score card di valutazione.

b) Documentazione complementare (certificato di iscrizione CCIAA in corso di validità o dichiarazione sostitutiva dello stesso reso ai sensi del D.P.R. 445/2000 e copia dell'eventuale procura qualora il soggetto richiedente sia un Procuratore, ecc.)

Il documento di cui alla precedente lettera a) è generato dal Sistema e deve essere sottoscritto con Firma Digitale dall'Operatore Economico interessato.

I documenti di cui alla precedente lettera b) sono allegati, a cura dell'Operatore Economico, sul Sistema e sono dichiarati conformi all'originale ai sensi del DPR 445/2000 mediante la sottoscrizione del documento di cui alla lettera a).

9.6 Successivamente all'inoltro dei documenti di cui al punto 9.5, il sistema provvederà alla determinazione automatica del punteggio, scaturito in seguito alla compilazione delle score card di valutazione, che verrà reso noto al richiedente ai sensi del successivo articolo 10.1.

In particolare, tale punteggio "preventivo" (su base 100) dovrà essere uguale o superiore a quanto indicato all'articolo 5.1 lettera e) per poter costituire presupposto di iscrizione all'Albo Fornitori.

Tale punteggio resterà fisso sino al rinnovo annuale dell'iscrizione salvo eventuali modifiche intervenute precedentemente. Ferservizi, si riserva in corso di vigenza dell'Albo, di implementare un sistema di monitoraggio delle performances relative all'esecuzione del contratto\i affidato\i nei confronti dei soggetti aggiudicatari di procedimenti di gara. Tale monitoraggio si sostanzierà in un punteggio consuntivo (su base 100) che sarà successivamente pesato con il punteggio preventivo secondo apposita formula che verrà opportunamente comunicata.

Articolo 10 - Operatività nell'Albo Fornitori

10.1 L'operatività dei soggetti abilitati nell'Albo Fornitori di FERSERVIZI SpA viene comunicato attraverso il Sistema presso la Casella di posta elettronica certificata del richiedente indicata nella Richiesta di iscrizione e determina l'effettiva iscrizione dell'Operatore Economico nell'Albo medesimo,

10.2 In particolare, qualora il punteggio non risulti essere superiore a quanto previsto dall'articolo 5, si comunicherà al richiedente, con le modalità di cui all'articolo 9.4, il rigetto della richiesta di iscrizione.

10.3 L'operatività nell'albo relativa a ciascuna categoria merceologica è determinata in base al punteggio conseguito dal fornitore in ordine decrescente

10.4 Qualora, invece, FERSERVIZI SpA adotti un provvedimento di rigetto della richiesta di iscrizione, anche parziale (relativo cioè a singole categorie merceologiche), in conseguenza del punteggio conseguito dall'Operatore Economico richiedente inferiore a quanto previsto dall'articolo 5, la relativa informazione, contenente le motivazioni del diniego, verrà comunicata attraverso il Sistema presso la Casella di posta elettronica certificata del richiedente indicata nella richiesta di iscrizione.

10.5 Il provvedimento di operatività/rigetto dell'iscrizione sarà adottato e comunicato all'Operatore Economico possibilmente entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta a sistema. Fa fede, a tale scopo, la data di inserimento a Portale da parte dell'Operatore Economico dell'ultimo documento (Documento di Iscrizione) o nel caso di variazione dei requisiti, fa fede la data dell'ultima modifica.

Articolo 11 - Durata dell'operatività

11.1 Gli Operatori Economici interessati potranno richiedere l'iscrizione all'Albo Fornitori in qualsiasi momento e la durata dell'operatività è di 3 anni, salva la conferma annuale della permanenza dei requisiti che hanno dato luogo alla qualificazione, calcolati a partire dalla data di comunicazione del provvedimento di operatività di cui all'art. 10.1 – fermo quanto previsto dal successivo articolo 12.

11.2 L'operatività a Sistema determina *ex se* la possibilità del Fornitore ad essere invitato alle procedure di affidamento fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 12 e 14.

11.3 L'esercizio della facoltà di rinnovo di cui al successivo articolo 14, qualora nei termini, comporterà l'assenza di soluzione di continuità nell'operatività del fornitore.

L'assenza di rinnovo nei termini previsti, invece, comporterà la sospensione dell'operatività del fornitore e pertanto l'impossibilità di essere invitato alle procedure di affidamento fino al cambiamento di stato (da "sospeso" a "qualificato").

11.4. Qualora il fornitore modifichi - ex successivo art. 14 – le dichiarazioni inerenti i requisiti di ordine generale l'approvazione di tale modifica non varrà quale rinnovo di iscrizione e la data di decorrenza dell'operatività resterà quella comunicata in precedenza.

Articolo 12 - Cause di Cancellazione e di Sospensione

12.1 Si procede alla Cancellazione dei soggetti dall'Albo Fornitori, di ufficio, con provvedimento del Responsabile dell'Albo Fornitori medesimo, nei seguenti casi, oltre a quelli ulteriormente previsti nel corpo del presente Regolamento:

- a) accertamento della insussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo Fornitori di cui al precedente articolo 5;
- b) perdita di uno qualsiasi dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo Fornitori di cui al precedente articolo 5;
- c) cessazione dell'attività di impresa;
- d) irrogazione a carico del fornitore di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano allo stesso di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- e) dichiarazioni rese dal soggetto ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 risultanti non conformi a quanto dichiarato all'esito del controllo di cui all'art. 71, comma 3, del medesimo Decreto;
- f) sospensione per oltre 6 (sei) mesi dall'Albo Fornitori.

Ferservizi si riserva altresì la facoltà di procedere alla cancellazione dei soggetti dall'Albo Fornitori, di ufficio, con provvedimento del Responsabile dell'Albo Fornitori medesimo per i seguenti casi:

- a) mancanza della produzione entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla data della richiesta, di uno o più documenti relativi alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione in caso di aggiudicazione ovvero dalla Commissione Albo Fornitori di cui all'art. 9.3.
- b) mancata risposta o mancata presentazione di idonee giustificazioni a tre inviti a presentare offerta relativamente a singole procedure di affidamento;

c) presenza dell'Operatore Economico in Banca Dati di Gruppo (Disposizione di Gruppo n.156/AD del 21/12/2012) a seguito di provvedimento di risoluzione contratto di appalto di lavori, servizi e forniture affidati Ferservizi SpA o da altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

12.2 Si provvederà a cancellare il fornitore, ad insindacabile giudizio di FERSERVIZI SpA, anche nei casi di gravi inadempimenti nell'esecuzione delle forniture, dei servizi e/o dei lavori o di mancato rispetto dei livelli di servizio indicati nella documentazione delle singole procedure di affidamento.

12.3 Del provvedimento di Cancellazione dall'Albo Fornitori verrà data tempestiva comunicazione al soggetto interessato; la relativa comunicazione contenente le motivazioni, verrà inoltrata attraverso il Sistema presso la Casella di posta elettronica certificata del Fornitore indicata dal medesimo nella Richiesta di iscrizione.

12.4 Alla Cancellazione consegue la disabilitazione dell'Account.

12.5 La richiesta di nuova iscrizione, eseguita mediante modifica e/o aggiornamento della Iscrizione originaria, non potrà essere inoltrata dal soggetto interessato prima di 12 (dodici) mesi dalla data in cui è stato comunicato il provvedimento di Cancellazione.

12.6 Si procede alla Sospensione dei soggetti dall'Albo Fornitori, con effetto sino alla completa rimozione della causa di Sospensione, nei seguenti casi, oltre a quelli ulteriormente previsti nel presente Regolamento:

a) mancato aggiornamento delle attestazioni e/o informazioni e/o dati forniti con la Richiesta di iscrizione;

b) mancato aggiornamento delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni con scadenza temporale (es. le dichiarazioni sostitutive del certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese che hanno validità semestrale);

c) in caso di inadempienza agli obblighi di informazione e comunicazione di cui al successivo articolo 13.

La Sospensione ha durata massima di 6 (sei) mesi, decorsi i quali si procede alla Cancellazione dall'Albo Fornitori, salvo il caso in cui si sia provveduto a sanare o siano venute meno le cause di tale Sospensione.

12.7 Del provvedimento di Sospensione dall'Albo Fornitori verrà data comunicazione al soggetto interessato; relativa comunicazione contenente le motivazioni, verrà inoltrata attraverso il Sistema presso la Casella di posta elettronica certificata del Fornitore, e confermato all'indirizzo e-mail indicato dal Fornitore medesimo nella Richiesta di iscrizione.

12.8 Nel periodo di Sospensione, gli Operatori Economici non sono selezionabili ai sensi del successivo articolo 17.

Articolo 13 - Comunicazioni e modalità di trasmissione

13.1 L'utilizzo dell'Account comporta per l'Operatore Economico stesso l'accettazione integrale e completa dei termini e delle condizioni di utilizzo del Sistema di cui al presente Regolamento e comunque pubblicati sul Sito. Ogni utilizzazione difforme comporta responsabilità esclusiva dell'Operatore Economico e può essere causa di Cancellazione dall'Albo Fornitori.

13.2 Qualsiasi comunicazione inviata agli Utenti e scambiata tra questi si avrà per eseguita con le modalità indicate dagli articoli 45 e seguenti D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ("Codice dell'Amministrazione Digitale") e s.m.i..

13.3 Le registrazioni compiute dal Sistema, dei collegamenti e delle operazioni poste in essere dagli Utenti, effettuate ed archiviate in conformità alle disposizioni tecniche e normative vigenti e, in particolare, all'articolo 43 del D.Lgs. n. 82/2005, vengono conservate e fanno piena prova nei confronti degli Utenti stessi. Tali registrazioni hanno carattere riservato e non verranno divulgate a terzi, salvo i casi in cui la legge disponga altrimenti.

13.4 FERSERVIZI SpA ed il Responsabile dell'Albo non potranno comunque essere ritenuti responsabili per eventuali malfunzionamenti del Sistema che in qualsiasi modo possano pregiudicare o ritardare la consegna delle comunicazioni al destinatario finale.

13.5 È altresì onere ed obbligo dell'Operatore Economico interessato mantenere sempre in perfetta funzionalità, efficienza e capacità:

- a) la connessione al Sistema;
- b) la casella di posta elettronica certificata indicata al momento della Richiesta di iscrizione.

13.6 Ferservizi, ove possibile, comunicherà tempestivamente tramite il Sito gli interventi di manutenzione del Sistema. Gli Utenti, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l'accesso al Sistema possa essere in ogni momento sospeso o limitato per la realizzazione dei necessari interventi tecnici volti a ripristinare o migliorare il funzionamento o la sicurezza del Sistema stesso.

13.7 Si precisa che per ragioni di sicurezza informatica tutti i documenti – ivi inclusi i provvedimenti adottati dalla Stazione Appaltante – risiedono "fisicamente" sul Portale Acquisti e del caricamento nonché dell'esatta collocazione viene data informativa all'Operatore Economico/Fornitore con l'inoltro di una e-mail al domicilio eletto da quest'ultimo.

13.8 Pertanto nessun provvedimento della stazione appaltante verrà inoltrato come allegato ad alcuna e-mail o in ogni caso non avrà il valore dell'ufficialità che risulterà esclusivamente in capo al documento residente sul Portale Acquisti.

13.9 I provvedimenti indirizzati individualmente agli Operatori Economici/Fornitori (es. esclusioni, aggiudicazioni ecc.) risiedono nello "spazio" web del Portale ad esclusivo appannaggio del singolo Operatore Economico/Fornitore e della Stazione Appaltante.

Articolo 14 - Obblighi di informazione e rinnovo dell'iscrizione

14.1 Il Fornitore è tenuto a:

- modificare e/o integrare a sistema, nel rispetto dei termini indicati al seguente punto 2, i dati dichiarati al momento della presentazione della richiesta di iscrizione, ivi inclusi i dati relativi ai requisiti di cui all'articolo 5;
- aggiornare a Sistema le dichiarazioni in scadenza.

Il Fornitore, prende atto che l'intervenuto mutamento dei dati di iscrizione potrà comportare la Sospensione, ovvero la Cancellazione motivata dall'Albo, laddove ricorrano le ipotesi stabilite nel precedente articolo 12.

14.2 In particolare, i soggetti operativi nell'Albo Fornitori sono tenuti a comunicare, sul sistema:

- a) la modifica e/o la perdita dei requisiti generali dichiarati, di cui al precedente articolo 5, immediatamente e, comunque, non oltre il termine di 5 (cinque) giorni solari dal verificarsi dell'evento, pena la Cancellazione del Fornitore dall'Albo;
- b) la modifica dei poteri del *Soggetto richiedente*, immediatamente e, comunque, non oltre il termine di 5 (cinque) giorni solari dal verificarsi dell'evento, pena la Sospensione del Fornitore dall'Albo;
- c) ogni modifica e/o variazione dei dati, informazioni e fatti attestati nella Richiesta di Iscrizione, diversi da quelli di cui alle precedenti lettere a) e b), tempestivamente e, comunque, non oltre il termine di 30 (trenta) giorni solari, pena la Sospensione del Fornitore dall'Albo.

14.3 Le comunicazioni di modifica di cui ai precedenti commi dovranno essere eseguite mediante la Procedura on line denominata "Modifica iscrizione".

14.4 Anche i dati oggetto delle comunicazioni di modifica potranno essere sottoposti a verifica da FERSERVIZI SpA con le modalità stabilite all'articolo 9.3 del presente Regolamento.

14.5 Resta fermo che per Ferservizi saranno valide ed efficaci le informazioni e/o i dati contenuti nella comunicazione più recente, inoltrata con le modalità indicate, facendo fede, a tal fine, la marcatura temporale riportata nelle registrazioni del Sistema.

Articolo 15 - Cancellazione volontaria

15.1 Il Fornitore può cancellarsi in ogni momento sul sistema, tramite apposita funzionalità, fermi restando gli obblighi già assunti.

15.2 Successivamente alla Cancellazione, l'Operatore Economico può esclusivamente revocare la propria cancellazione a sistema nel termine di 6 (sei) mesi dalla data di cancellazione. Decorso tale termine, Ferservizi procederà alla cancellazione d'ufficio di cui all'articolo 12.

15.3 Nel caso in cui l'operatore proceda alla revoca oltre il termine di cui al precedente 15.2. Ferservizi SpA procederà alla cancellazione d'ufficio i cui effetti ex punto 12.5 si produrranno a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di cancellazione sul sistema.

15.4 Alla Cancellazione volontaria consegue la disabilitazione dell'Account (salva la possibilità per l'operatore di accedere al sistema per revocare la cancellazione).

Articolo 16 - Conservazione dell'Account

16.1 L'Account necessario per l'accesso e l'utilizzazione del Sistema è personale e deve essere conservato dagli Operatori Economici con la massima diligenza e non deve essere divulgato o, comunque, ceduto a terzi.

16.2 Gli Operatori Economici sono tenuti ad utilizzare l'Account sotto la propria esclusiva responsabilità, nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza, senza recare pregiudizio al Sistema, agli Utenti e/o a terzi.

16.3 Gli Operatori Economici in possesso di Account si obbligano a comunicare immediatamente al Responsabile dell'Albo di FERSERVIZI l'eventuale smarrimento, sottrazione, uso improprio o abusivo di tale strumento, esonerando espressamente FERSERVIZI SpA ed il Gestore del Sistema da qualsivoglia responsabilità per eventuali conseguenze pregiudizievoli o danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati ad essi o a terzi a causa dell'utilizzo dell'Account.

16.4 Per esigenze di sicurezza, ogni tre mesi sarà necessario procedere alla modifica della password, con le modalità indicate nel Sito, fermo restando che in ogni caso tutti gli atti compiuti con l'utilizzazione dei codici assegnati saranno ritenuti vincolanti ed imputabili al titolare dell'Account.

16.5 Tutti gli Operatori Economici iscritti nell'Albo Fornitori sono tenuti a rispettare la normativa vigente in materia di utilizzo e conservazione dello strumento della Firma Digitale, esonerando espressamente FERSERVIZI SpA da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsivoglia natura, che fossero arrecate agli stessi o a terzi a causa dell'utilizzo e conservazione dello strumento della Firma Digitale.

16.6 Con l'utilizzo dell'Account e/o della Casella di posta elettronica certificata dell'Operatore Economico, tutte le manifestazioni di volontà, le azioni, gli atti e/o i fatti posti in essere tramite il Sistema, sono imputati incontestabilmente al soggetto cui sono stati rilasciati.

16.7 Le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema sono riferibili all'Operatore Economico iscritto e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle RegISTRAZIONI di Sistema.

16.8 Gli atti e i documenti per i quali è richiesta la sottoscrizione a mezzo di Firma Digitale non si considerano validi ed efficaci se non vengono sottoscritti con la modalità richiesta.

16.9 Il mancato o non corretto utilizzo degli strumenti informatici di volta in volta richiesti può costituire causa di Sospensione o Cancellazione dall'Albo Fornitori, oltre che di risarcimento dei danni eventualmente provocati.

Articolo 17 - Garanzie e manleva

17.1 Salvi i casi di dolo o colpa grave, FERSERVIZI SpA ed il Responsabile dell'Albo non saranno in nessun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli Utenti o eventuali terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo o il funzionamento del Sistema.

17.2 Gli Operatori Economici si impegnano a manlevare e a tenere indenne FERSERVIZI SpA, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere addebitate o sofferte dalla stessa FERSERVIZI SpA, e/o da terzi a causa di violazioni del presente Regolamento e/o di utilizzo scorretto del Sistema o di violazioni della normativa vigente.

17.3 In caso di violazioni del presente Regolamento e/o di utilizzo scorretto del Sistema o di violazioni della normativa vigente, oltre a quanto stabilito nel presente Regolamento, FERSERVIZI SpA si riserva il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

Articolo 18 - Criteri di selezione

18.1 Con riferimento alle singole procedure di affidamento, ivi incluse quelle in economia, la scelta dei Fornitori da invitare – in numero non inferiore a **5 operatori** per contratti di forniture e servizi, ove presenti per la categoria merceologica e classe di importo di riferimento qualora prevista ed in numero non inferiore a **10 operatori** per contratti di lavori pari o superiori a €. 500.000,00 ove presenti per la categoria merceologica e classe di importo di riferimento qualora prevista – sarà effettuata da FERSERVIZI SpA secondo criteri di rotazione associati al punteggio conseguito.

18.2 FERSERVIZI SpA opererà nel rispetto, in ogni caso, dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza, di proporzionalità, nonché quello di pubblicità.

Articolo 19 – Trattamento dei dati personali

19.1 FERSERVIZI SpA tratta i dati personali acquisiti direttamente dall'interessato e/o indirettamente dall'Operatore Economico, ai fini della registrazione al Portale Acquisti, del processo di qualificazione del Fornitore per l'eventuale inserimento/aggiornamento negli elenchi dei Fornitori, nonché per l'espletamento delle procedure di gara ed affidamento, ivi incluse le attività di verifica pre-stipula. L'informativa completa è disponibile sul Portale Acquisti e costituisce parte integrante del presente documento.

Articolo 20 - Foro Competente

20.1 Per ogni questione o controversia nascente in ordine alla interpretazione, applicazione, esecuzione del presente Regolamento, sarà competente in via esclusiva il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Articolo 21 - Responsabilità

21.1 Agli Utenti del Sistema possessori di un Account, è imputata qualunque azione compiuta all'interno del Sistema, anche sulla base del semplice accesso attraverso l'utilizzo del proprio Account.

L'Operatore Economico prende atto ed accetta che l'utilizzo del Sistema non comporterà alcun preventivo controllo del rispetto della normativa vigente da parte del Gestore del Sistema stesso, né di FERSERVIZI SpA, e il medesimo Operatore Economico è pertanto responsabile in via esclusiva in caso di violazione della suddetta normativa e per qualunque genere di illecito.

Gli Operatori Economici sono consapevoli che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione a procedure ad evidenza pubblica, oltre che essere causa di Cancellazione dall'Albo Fornitori. A tal riguardo, qualora il responsabile dell'Albo ravvisi una discrasia tra le dichiarazioni rese e le risultanze del controllo ex art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, verrà data comunicazione all'Autorità di Vigilanza sui Contratti.

Articolo 22 - Gestore del Sistema

22.1 Il Gestore del Sistema, BravoSolution SpA - *Jaggaer*, è il soggetto incaricato da FERSERVIZI SpA alla esecuzione dei servizi di gestione e conduzione del Sistema e delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema medesimo, assumendone ogni responsabilità al riguardo.

Il Gestore del Sistema controlla i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è altresì incaricato della conservazione dei documenti prodotti dagli Utenti e inviati attraverso il Sistema nell'ambito delle procedure di Iscrizione e, in generale, delle procedure relative all'Albo Fornitori.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del Sistema stesso e riveste il ruolo di amministratore di sistema e, comunque, è responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dal D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.

Inoltre, il Gestore del Sistema assume il ruolo di responsabile del trattamento dei dati personali e cura, per conto della FERSERVIZI SpA, gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di autorizzazione.

Articolo 23 - Normativa applicabile

23.1 Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, e successive eventuali modifiche, e, comunque, ad integrazione dello stesso, si applicano le seguenti disposizioni normative:

D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

D.Lgs. 7 marzo-2005 n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale, e successive modificazioni ed integrazioni;

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

23.2 Le disposizioni del presente Regolamento sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore anche successivamente all'adozione del medesimo.

23.3 In ogni caso, FERSERVIZI SpA si riserva, a proprio insindacabile giudizio, il diritto di apportare al presente Regolamento tutte le modifiche che si rendessero necessarie ed opportune ad assicurare le funzionalità dell'Albo Fornitori e del Sistema, nel rispetto dei principi stabiliti dal diritto comunitario.

23.4 In tal caso le modifiche apportate saranno pubblicate sul Sistema.

Articolo 24 - Disposizioni finali

24.1 FERSERVIZI SpA è, inoltre, espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità qualora sia impossibile contattare gli Operatori Economici alla Casella di posta elettronica certificata indicata nella Richiesta di iscrizione.

24.2 I compiti di Responsabile dell'Albo vengono affidati al Responsabile *pro-tempore* della struttura Servizi di Acquisto On Line.

24.3 Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul Portale Acquisti di Ferservizi SpA e riportata sulla copertina del documento.